

I.R.P.E.T.
Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

**DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI INDIVIDUALI
DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA**

Approvato dal Consiglio di amministrazione dell'IRPET
con deliberazione n. 15 del 10.6.2010

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Disciplinare definisce i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti esterni all'IRPET, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente Disciplinare si applicano alle procedure di affidamento di incarichi individuali, conferiti con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, stipulati ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile.

Si definisce contratto di lavoro autonomo:

- a) di natura occasionale: la prestazione d'opera prevalentemente personale di carattere episodico, resa in modo autonomo in assenza di alcun vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con l'Amministrazione conferente.
- b) di natura coordinata e continuativa: la prestazione d'opera prevalentemente personale di carattere continuativo nel tempo, resa senza alcun vincolo di subordinazione, in collaborazione e in conformità agli indirizzi impartiti dall'Amministrazione conferente e coordinata con la realizzazione dell'attività istituzionale propria di quest'ultima.

ART. 2
TIPOLOGIE DI INCARICHI

Il presente Disciplinare regola gli incarichi individuali, di studio, ricerca e consulenza, come di seguito definiti.

- a) Incarichi di studio: attività di studio nell'interesse dell'Amministrazione che si concretizza nella consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
- b) Incarichi di ricerca: attività speculativa collegata direttamente alla preventiva definizione di un programma da parte dell'Amministrazione che si concretizza nella consegna di una relazione finale scritta.
- c) Consulenze: pareri e valutazioni su specifiche questioni da parte di esperti.

ART. 3
ESCLUSIONI

Le disposizioni del presente Disciplinare non si applicano a :

- a) materie disciplinate dal Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che hanno ad oggetto la prestazione di risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale;
- b) prestazioni professionali disciplinate da specifiche normative di settore;
- c) nomine di competenza del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore dell'IRPET nell'ambito delle competenze loro espressamente attribuite dalla legge di ordinamento e dal Regolamento di organizzazione dell'IRPET.

ART. 4 SOGGETTI DESTINATARI

I soggetti cui possono essere conferiti gli incarichi individuali sopra descritti sono:

- a) professionisti iscritti ad Albi, Elenchi o Ruoli, per attività professionali per l'esercizio delle quali l'iscrizione è obbligatoria;
- b) persone fisiche esercenti per professione abituale un'attività professionale che non necessita di abilitazione o di iscrizione in albi professionali;
- c) esperti di specifica competenza e/o esperienza, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, esercenti l'attività in via occasionale o nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

ART. 5 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza è subordinato al rispetto dei presupposti indicati dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs.165/01 (e successive modifiche ed integrazioni).
2. In particolare, tali presupposti attengono a:
 - a) rispondenza dell'incarico a programmi, obiettivi ed attività istituzionali dell'IRPET;
 - b) carenza qualitativa e/o quantitativa di risorse interne: inesistenza, all'interno dell'organizzazione dell'ente, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero, impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne, da accertare mediante una reale ricognizione. In tal caso il dirigente, sulla base del piano annuale di lavoro e dell'analisi dei carichi di lavoro ivi contenuta, deve accertare l'impossibilità a svolgere l'attività con il personale in servizio tenendo conto delle mansioni esigibili e della professionalità richiesta. Il fabbisogno di risorse individuali esterne, per carenza qualitativa e/o quantitativa delle risorse interne, deve rispondere a quanto previsto nella programmazione periodica degli incarichi di cui al successivo art. 6;
 - c) temporaneità della prestazione altamente qualificata;
 - d) indicazione preventiva dei contenuti dell'incarico, della tempistica, della durata e del compenso per lo svolgimento dell'incarico stesso.

ART. 6
PROGRAMMAZIONE

1. I dirigenti provvedono a predisporre una programmazione trimestrale degli incarichi occasionali e delle collaborazioni coordinate e continuative che intendono conferire, al fine della verifica della carenza di risorse interne e della necessità del conferimento della prestazione all'esterno sulla base del piano di lavoro, nonché della coerenza e compatibilità dell'incarico con i contenuti del programma di attività e con gli equilibri del bilancio.
2. La mancata presentazione del programma comporta per il dirigente inadempiente il divieto di conferire incarichi nel periodo di riferimento. In caso di sopravvenute ed urgenti esigenze, il dirigente può conferire l'incarico non previsto nella programmazione, previa autorizzazione del Direttore.
3. I contenuti e le modalità della programmazione vengono stabilite con atto del Direttore.
4. Successivamente alla scadenza del periodo di riferimento viene effettuata la rendicontazione degli incarichi attivati.

ART. 7
REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

5. Gli incarichi vengono affidati a soggetti in possesso di elevata formazione professionale e di adeguata esperienza, coerenti con l'oggetto dell'attività da svolgere.
6. E' sempre richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio attinenti l'oggetto dell'incarico: diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario; laurea magistrale; laurea specialistica. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nelle ipotesi previste dalla legge o da specifica normativa di settore.
7. È altresì richiesto che il soggetto abbia maturato una specifica competenza e/o esperienza in relazione all'oggetto dell'incarico, accertata sulla base dei titoli di specializzazione o delle precedenti esperienze lavorative.

ART. 8
ALBO DEI COLLABORATORI

1. Per la individuazione dei soggetti a cui conferire incarichi di studio, ricerca e consulenza è istituito presso l'IRPET l'Albo dei collaboratori, da qui in avanti definito 'Albo'.
2. Ai fini della costituzione dell'Albo è pubblicato apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito web dell'IRPET (www.irpet.it).

Tale avviso verrà pubblicato ogni anno per garantire la piena diffusione e conoscibilità dell'Albo.

3. L'Albo è suddiviso per Aree Tematiche e per profili professionali quali precisati nell'allegato A al presente Disciplinare. I requisiti professionali necessari per ciascun profilo sono specificati nell'allegato B.
4. I requisiti e le procedure di iscrizione nell'Albo sono indicati nel sito informatico dell'IRPET, nella sezione "Incarichi di collaborazione". L'iscrizione prevede la compilazione di un modulo on line sul sito informatico dell'Istituto, con allegato curriculum vitae in formato europeo, e l'invio, mediante consegna a mano presso l'ufficio protocollo dell'IRPET, servizio postale o posta elettronica certificata (PEC), dell'istanza di iscrizione, del curriculum vitae e della scheda di rilevazione dei requisiti soggettivi sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Qualora i documenti richiesti non risultino pervenuti all'IRPET entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione on line, questa non sarà considerata valida ai fini dell'inserimento nell'Albo.
5. Le richieste di iscrizione, di aggiornamento del proprio profilo o di cancellazione possono esser effettuate in ogni momento. L'Albo verrà aggiornato durante la prima settimana di ogni mese, sulla base delle richieste protocollate in ricezione entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.
6. L'iscrizione dei candidati all'Albo, nei raggruppamenti di profilo professionale e di area tematica indicati dai candidati stessi, è disposta dal Dirigente amministrativo dell'IRPET, previa verifica dei requisiti generali e professionali richiesti. La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati ai sensi di quanto previsto agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La non iscrizione all'Albo conseguente all'assenza dei requisiti richiesti è tempestivamente comunicata all'interessato mediante posta elettronica, con l'indicazione delle motivazioni sulla cui base è stata disposta l'esclusione.
7. L'iscrizione ha validità triennale. Alla scadenza del triennio dall'iscrizione, a prescindere da eventuali aggiornamenti comunicati nel periodo, il soggetto interessato viene cancellato automaticamente, salva la possibilità di effettuare una nuova iscrizione, osservando le procedure sopra descritte.
8. L'Albo resta pubblicato in via continuativa sul sito informatico dell'IRPET.

ART. 9
MODALITA' DI SELEZIONE
MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA

1. Gli incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza vengono conferiti a seguito di procedura comparativa tra i soggetti iscritti nell'Albo collaboratori, con le modalità di seguito descritte.
2. Il dirigente di Area o Servizio che, previa sussistenza dei presupposti indicati all'art. 5, intende conferire un incarico, effettua, sulla base dei curricula presentati, una comparazione preliminare tra i candidati iscritti nell'Area Tematica e nel profilo professionale attinente all'oggetto della prestazione, al fine di individuare le professionalità idonee in relazione allo specifico incarico.
3. Sulla base di tale ricognizione, il dirigente individua, nel numero minimo di tre, i candidati cui inviare, mediante posta elettronica, un invito a presentare una proposta per la realizzazione dell'attività di studio, ricerca o consulenza che si intende conferire. Tale invito deve contenere l'indicazione dell'oggetto e delle modalità di esecuzione dell'incarico professionale; la durata; il compenso previsto; le professionalità richieste; il termine entro cui presentare la proposta; i criteri di valutazione.
4. L'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico avviene valutando in termini comparativi, oltre agli elementi curricolari, le proposte pervenute entro i termini sulla base di criteri di valutazione predeterminati, fra cui a titolo esemplificativo:
 - a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico, anche precedentemente maturate presso l'Ente;
 - b) abilitazioni professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - d) tempistica di realizzazione delle attività.In relazione alle peculiarità dell'incarico, il Dirigente può definire ulteriori criteri di selezione ed eventualmente svolgere colloqui di approfondimento con i candidati. Nel caso si ritenga opportuno e conveniente, con riferimento alla natura e all'oggetto dell'incarico, può essere richiesta specifica offerta economica.
5. Della procedura di comparazione il dirigente redige un sintetico verbale, conservato agli atti della struttura di riferimento ed allegato alla determinazione dirigenziale di incarico.
6. L'incarico viene conferito mediante determinazione dirigenziale in cui si dà atto della sussistenza dei presupposti necessari, dell'oggetto e della durata dell'incarico, della procedura comparativa svolta e delle motivazioni di scelta del collaboratore, del rispetto dei limiti di spesa.

7. In caso di assenza nell'Albo collaboratori di professionalità adeguate per lo svolgimento dell'incarico, ovvero quando l'incarico ha per oggetto un'attività non inerente ai profili professionali e/o alle aree tematiche previste nell'Albo, il dirigente procede mediante apposito avviso, contenente gli elementi di cui al precedente comma 4, pubblicato sul sito istituzionale nel rispetto della normativa vigente, cui fa seguito procedura comparativa di scelta tra i candidati, sulla base degli elementi sopra indicati.

ART. 10

DEROGHE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA

1. La procedura di comparazione non si applica nei seguenti casi:
 - a) conferimento di incarico a studiosi, docenti, professionisti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza e notorietà nello specifico campo oggetto dell'incarico, che, in virtù delle competenze acquisite e dell'esperienza maturata, garantiscono il grado di completezza e di approfondimento richiesti per l'espletamento dell'attività;
 - b) incarico riconducibile all'attività extraimpiego di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, prevista nell'ambito di convenzioni o di rapporti istituzionali tra gli enti;
 - c) incarichi di docenza di corsi di formazione.

ART. 11

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI INCARICO

1. L'incarico viene conferito, previa emanazione della determinazione dirigenziale di conferimento, mediante la stipula di un contratto di diritto privato, anche nella forma della lettera di incarico.
2. Il contratto deve contenere i seguenti elementi:
 - a) tipologia dell'incarico;
 - b) oggetto e obiettivi dell'attività da realizzare;
 - c) durata;
 - d) compenso;
 - e) luogo di espletamento dell'attività;
 - f) previsione di clausola risolutiva.
3. La durata deve essere strettamente connessa all'esecuzione dell'attività oggetto di incarico, e specificamente:
 - a) per gli incarichi di natura occasionale, la durata dell'incarico deve essere tale da garantire la temporaneità, l'occasionalità e l'episodicità che caratterizzano tale forma contrattuale. Nell'arco dello stesso anno non possono essere conferiti più

di due incarichi allo stesso soggetto e deve comunque esser garantita l'interruzione di almeno 60 giorni tra un contratto e l'altro, salvo casi eccezionali e motivati;

- b) riguardo le collaborazioni coordinate e continuative, la durata del singolo contratto non può esser superiore a 24 mesi. Al termine del rapporto di collaborazione, non può esser stipulato ulteriore contratto con il medesimo soggetto nei successivi 9 mesi.
4. Non è ammesso il rinnovo del contratto d'incarico. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti assegnati e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
 5. Il compenso è determinato dal dirigente competente sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto, nonché della proporzionalità con l'utilità perseguita da IRPET.

ART. 12

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Dirigente competente verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. Il pagamento del compenso è condizionato all'effettiva realizzazione dell'incarico ed al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi concordati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 13

CONTROLLI

1. L'incarico è conferito sotto la condizione dell'accertamento del possesso da parte del soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali richiesti.

2. A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto relativo all'incarico, il soggetto può esser invitato a confermare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese in sede di iscrizione nell'Albo.
3. Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, IRPET procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal collaboratore.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/00 qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'IRPET eserciterà il diritto di recesso immediato dal contratto, salvo quanto previsto in materia di sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00.

ART. 14

PUBBLICITA'

1. Gli avvisi di conferimento degli incarichi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'IRPET, a cura della struttura di riferimento e sotto la responsabilità del dirigente che ha conferito l'incarico.
2. Gli avvisi devono riportare la tipologia di incarico, l'oggetto, la durata e il compenso previsto, nonché il nominativo del soggetto cui l'incarico viene conferito e del dirigente responsabile.
3. L'efficacia dei contratti di incarico è subordinata alla pubblicazione dell'avviso di conferimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 18 e 54, della L. 244/2007.
4. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione e consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

ART. 15

DISCIPLINA TRANSITORIA

1. L'Albo collaboratori, ordinato nei modi di cui al presente Disciplinare, entra in vigore dal 1 settembre 2010.
2. Dalla pubblicazione del Disciplinare sul sito informatico dell'IRPET e fino all'entrata in vigore del nuovo Albo Collaboratori sono sospese le richieste di iscrizione. In tale periodo il conferimento degli incarichi individuali avviene secondo le nuove disposizioni, attingendo ai nominativi dei candidati iscritti all'Albo già esistente, nel rispetto della procedura comparativa e dei requisiti soggettivi professionali richiesti dal presente Disciplinare.
3. Ai soggetti attualmente iscritti all'Albo verrà inviata una e-mail informativa di cessazione dell'elenco attualmente in uso e di conoscenza della nuova

regolamentazione per il conferimento degli incarichi. Nella e-mail verranno altresì informati della possibilità di effettuare, se d'interesse e se in possesso dei requisiti disposti dal presente Disciplinare, l'iscrizione, a partire dal 1 settembre 2010, al nuovo Albo collaboratori e consulenti dell'IRPET, secondo i profili professionali e le Aree Tematiche di cui agli allegati A e B.

ART. 16

NORMA DI RINVIO

1. Con l'entrata in vigore del presente Disciplinare sono abrogate le norme di cui al Disciplinare delle procedure di conferimento degli incarichi individuali di collaborazione e consulenza, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 14 del 20.06.2006 e modificato con deliberazione n. 8 del 22.05.2007, ed alla Direttiva in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza e di collaborazioni coordinate e continuative allegata alla deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 7 del 22.05.2007.
2. Le disposizioni del presente Disciplinare si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Disciplinare, si applica la normativa sovraordinata.

RIPARTIZIONE DELL'ALBO PER PROFILI PROFESSIONALI ED AREE TEMATICHE

PROFILO PROFESSIONALE

AREA TEMATICA

1. RICERCATORE 'SENIOR'

- a) Energia, utilities
- b) Ambiente, economia rurale
- c) Finanza pubblica e credito
- d) Territorio, trasporti e logistica
- e) Lavoro, Istruzione, Welfare
- f) Economia
- g) Società
- h) Statistica

2. RICERCATORE 'JUNIOR'

- a) Energia, utilities
- b) Ambiente, economia rurale
- c) Finanza pubblica e credito
- d) Territorio, trasporti e logistica
- e) Lavoro, Istruzione, Welfare
- f) Economia
- g) Società
- h) Statistica

3. CONSULENTE:

A. ESPERTO INFORMATICO

- a) Progettazione e gestione di sistemi e di reti
- c) Progettazione e sviluppo siti web
- c) Programmatore

B. ESPERTO GRAFICO

- a) Grafica e allestimenti editoriali

C. ADDETTO STAMPA

- a) Informazione e comunicazione

D. ESPERTO DI IMPIANTI E
STRUTTURE

- a) Consulenza per la sicurezza
- b) Perizie e consulenze tecniche

E. ESPERTO IN MATERIE LEGALI,
CONTABILI, AMMINISTRATIVE

- a) Assistenza giuridica
- b) Assistenza fiscale e tributaria
- c) Assistenza in materia di contabilità e di controllo di gestione
- d) Assistenza in materia di gestione del personale

F. CONSULENZA PER LA GESTIONE

- a) Consulenza organizzativa
- b) Gestione archivio e biblioteca
- c) Interpretariato

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

REQUISITI GENERALI (comuni a tutti i profili professionali ed aree tematiche)

1. Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea; i cittadini degli Stati membri dell'U.E. devono dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. Possesso dei diritti civili e politici; per i cittadini della U.E. non appartenenti alla Repubblica Italiana tale dichiarazione è sostituita dalle corrispondenti dichiarazioni in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza.
3. Non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del conferimento di incarichi.
4. Non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
5. Non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P., nè di avere procedimenti pendenti, che impediscono la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI PER CIASCUN PROFILO PROFESSIONALE (i soggetti devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti)

PROFILO PROFESSIONALE RICERCATORE SENIOR

- a) Possesso di diploma di laurea quinquennale (vecchio ordinamento) o laurea magistrale/specialistica (nuovo ordinamento)
- b) Specializzazione universitaria ed esperienza lavorativa acquisita :
 - Ricercatori universitari e di centri di ricerca o in possesso di dottorato di ricerca/master di specializzazione, con almeno 3 anni di esperienza nell'area tematica di riferimento
 - Consulenti, liberi professionisti con almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell'area tematica di riferimento
 - Dirigenti e funzionari pubblici con almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell'area tematica di riferimento

PROFILO PROFESSIONALE RICERCATORE JUNIOR

- a) Possesso di diploma di laurea quinquennale (vecchio ordinamento) o laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento)
 - b) Specializzazione universitaria e/o esperienza lavorativa acquisita:
 - assegno di ricerca, dottorato, stage
- E/O
- almeno 1 anno di esperienza lavorativa nell'area tematica di riferimento

PROFILO PROFESSIONALE CONSULENTE

A. ESPERTO INFORMATICO

- a) Possesso di laurea quinquennale o specialistica o altro percorso didattico specifico e completo, quale definito formalmente da apposita normativa di settore
- a) Esperienza lavorativa di durata non inferiore a 3 anni nel settore dell'Informatica

B. GRAFICO

- b) Possesso di laurea quinquennale o specialistica o altro percorso didattico completo e specifico, quale definito formalmente da apposita normativa di settore
- c) Esperienza lavorativa di durata non inferiore a 3 anni nell'area tematica di riferimento

C. ADDETTO STAMPA

- a) Iscrizione all'Albo Nazionale dei giornalisti ai sensi dell'art. 9 Legge 7 giugno 2000, n. 150.
- b) Possesso dei requisiti professionali stabiliti del Regolamento Attuativo della legge 150/2000, di cui al DPR n. 422 del 21/09/2001.

D. ESPERTO DI IMPIANTI E STRUTTURE

- a) Possesso di laurea quinquennale o specialistica o altro percorso didattico specifico e completo, quale definito formalmente da apposita normativa di settore
- b) Esperienza lavorativa di durata non inferiore a 3 anni nell'area tematica di riferimento

E. CONSULENTE IN MATERIE GIURIDICHE, CONTABILI E AMMINISTRATIVE

- a) Possesso di laurea quinquennale o laurea specialistica
- c) Esperienza lavorativa di durata non inferiore a 3 anni nell'area tematica di riferimento
- b) Iscrizione ad Albi ed elenchi pubblici, ove reso necessario dalla natura e dai contenuti dell'incarico.

F. CONSULENTE DI GESTIONE

- a) Possesso di laurea quinquennale o specialistica o altro percorso didattico specifico e completo, quale definito formalmente da apposita normativa di settore
- b) Esperienza lavorativa di durata non inferiore a 3 anni nell'area tematica di riferimento

N.B. Per esperienza lavorativa si intende lo svolgimento di attività professionale con o senza obbligo di iscrizione all'albo, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, rapporti di lavoro subordinato. Non sono presi in considerazione periodi lavorativi inferiori a sei mesi.